



Istituto Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata

ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio: UFZQU tel 081 19911330



I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0011838 del 17/09/2024
V-6 (Uscita)

Ai genitori/esercanti responsabilità genitoriale

Ai Sigg. docenti

Agli alunni

Tutti i plessi e gli ordini scolastici afferenti all'I.C. Calderisi

Al DSGA

All'Ass. Amm. Maria Rosa Purgato

Agli Atti

All'Albo /Sito web

Oggetto: chiarimenti in materia di giustificazione delle assenze alunni. Abolizione del certificato medico per la riammissione oltre cinque giorni.

In relazione alla giustificazione delle assenze degli alunni si comunica che durante la pausa estiva è sopravvenuta un'innovazione legislativa attraverso la legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 - art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11).

L'art. n. 10 bis di questa legge, avente ad oggetto "Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico" ha abolito in Campania l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffuse. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

Saranno, dunque, i genitori/esercanti responsabilità genitoriale degli alunni iscritti alla scuola dell'Infanzia/Primaria/Secondaria I grado a giustificare l'assenza nel Registro elettronico e a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, familiari o diversi.

Il docente dovrà verificare che la giustificazione pervenga entro 24 ore dall'assenza nel Registro elettronico.

Nel caso un alunno oltre i due giorni dopo l'assenza, non abbia ancora provveduto a giustificare la stessa, *il docente attraverso l'area di comunicazione con i genitori sul registro elettronico dovrà contattare urgentemente la famiglia per segnalare l'inadempienza e richiedere la giustificazione nel RE.*

In caso di permanenza dell'irregolarità giustificativa, il docente contatterà i genitori tramite la segreteria scolastica che inviterà gli stessi a recarsi a scuola personalmente per la giustificazione. Si ricorda, la responsabilità della comunità educante riguardante la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, per la prevenzione dei fenomeni di "dispersione scolastica".

Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza i docenti si atterrano alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo, il quale è ora quanto mai importante resti come atto scritto conservato dal docente accluso al registro di classe.

Ai genitori va quanto mai ricordato che nei segmenti formativi della scuola dell'obbligo (secondaria e primaria - come da delibera n. 21 del 11/09/2024 del Collegio docenti) il presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale (art. 5 del D. L.vo 62/2017), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti.

Ebbene, il nostro collegio tra di esse prevede sistematicamente motivazioni di carattere sociale e medico sanitario.

Resta inteso, dunque, che per lo scorporo di queste tipologie di assenze in deroga al tetto dei $\frac{3}{4}$ previsto dal D. Lgs 62/2017, i genitori saranno chiamati comunque a produrre certificazione comprovante e quindi, in questo caso, la deroga non potrà essere applicata sulla base dell'esclusiva autodichiarazione.

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93